REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 191

Anno 56 **04 settembre 2025** **N. 234**

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI VENTASSO (REGGIO EMILIA)

Allegato "B" alla delibera consiliare n. 33 del 29/08/2025

COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio Emilia

S T A T U T O

Approvato con deliberazione n. 35 del
Consiglio comunale di Busana
in data 23/12/2015

Approvato con deliberazione n. 35 del
Consiglio comunale di Collagna
in data 21.12.2015

Approvato con deliberazione n. 38 del
Consiglio comunale di Ligonchio
in data 28/12/2015

Approvato con deliberazione n. 47 del
Consiglio comunale di Ramiseto
in data 19/12/2015

Integrato e modificato con deliberazione n. 10 del
Consiglio Comunale di Ventasso
in data 28.04.2023

Integrato e modificato con delibera consiliare
n. 33 del 29/08/2025

INDICE

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALE

CAPO 1° - AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 1 - Autonomia del Comune
Art. 2 - Territorio e sede comunale
Art. 3 - Gonfalone e Stemma

CAPO 2° - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Il cittadino e l'istituzione
Art. 5 - Rapporti istituzionali

CAPO 3° - FINALITÀ E COMPITI

Art. 6 - Funzioni generali
Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 8 - Compiti per servizi di competenza statale

CAPO 4° - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 9 – Statuto
Art. 10 – Regolamenti

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Organi di Governo
Art. 12 - Consiglio comunale
Art. 13 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio
Art. 14 – Cessazione dei consiglieri per dimissione o decadenza
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 – Le Commissioni consiliari
Art. 17 – Attribuzioni E Funzioni Dei Consiglieri
Art. 18- Sistema di votazione
Art. 19 - Numero legale e Deliberazioni.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - La Giunta Comunale – composizione
Art. 21 - Competenze della Giunta
Art. 22 - Pareri sulle proposte di deliberazioni
Art. 23 - Funzionamento della Giunta

CAPO 3° – IL SINDACO
Art. 24 – Il Sindaco
Art. 25 – Il Vice Sindaco
Art. 26 - Deleghe ed incarichi
Art. 27 - Mozione di sfiducia
Art.28 - Cessazione dalla carica di Sindaco
Art. 29- Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO 3° - I MUNICIPI

Art. 30 - Istituzione dei Municipi
Art. 31-Organi dei Municipi composizione ed elezione
Art.32- Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi
Art.33 -Partecipazione nei Municipi

TITOLO 4°- FORME ASSOCIATIVE – PARTECIPAZIONE
Art. 34 – Associazionismo
Art. 35 - Unioni Di Comuni
Art. 36 - Convenzioni
Art. 37 – Accordi Di Programma

TITOLO 5° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 38 - Partecipazione popolare
Art. 39 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini
Art. 40 - Ruolo e diritti delle associazioni
Art. 41 - Istanze, petizioni, proposte
Art. 42 - Forme di consultazione della popolazione
Art.43 - Referendum Comunali
Art. 44 - Procedura ed effetti dei referendum.

TITOLO 6° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 45 - Organizzazione generale dell'Ente
Art. 46 - Segretario Comunale
Art. 47– Vice- Segretario Comunale
Art. 48 - Gestione amministrativa
Art. 49 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di Servizio
Art. 50 - Le determinazioni ed i decreti

CAPO 2° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 51 - I servizi pubblici locali
Art 52 - Forme di gestione

TITOLO 7° - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 - Principi e fini dell'attività amministrativa

CAPO 2° - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Art. 54 – Pareri
Art. 55 - La stipulazione dei contratti
Art. 56 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

CAPO 3° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Autonomia finanziaria
Art. 58 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
Art. 59 - Regolamento di Contabilità
Art. 60 - Revisione economica e finanziaria

TITOLO 8° - FUNZIONI NORMATIVE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 – Statuto
Art. 62 – Interpretazione
Art. 63 – Rinvio
Art. 64 – Regolamenti
Art. 65 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 66 - Entrata in vigore
Art. 67 – Clausola di transitorietà.

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Ventasso è un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;

- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
- ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.
- è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
- imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n°8 del 09/07/2015, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 258,18 e confina con i Comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto, Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, Palanzano e Monchio delle Corti in provincia di Parma, Comano e Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Sillano/Giuncugnano in provincia di Lucca.

3. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.

4. La sede comunale è ubicata in Piazza Primo Maggio n° 3, località Cervarezza Terme. Presso gli ex Municipi di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto opereranno sportelli polifunzionali per i servizi di prossimità al cittadino. La sede comunale potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (maggioranza qualificata).

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, la giunta e il consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede degli ex municipi.

6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi.

Art. 3 - Gonfalone e Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Ventasso" e con lo stemma che sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale e che dovrà contenere la memoria degli stemmi d'origine, secondo le regole araldiche.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata dai competenti enti.

3. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli sono vietati.

CAPO 2° - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Il cittadino e l'istituzione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.

3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

4. I cittadini, con la loro capacità di associarsi in partiti per concorrere e determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo del Comune, che assegnano a proprie rappresentanze. È dovere dei cittadini contribuire agli interessi generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinato svolgimento della vita amministrativa.

5. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.

Art. 5 - Rapporti istituzionali

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con la Provincia, la Regione e lo Stato, è soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.

CAPO 3° - FINALITÀ E COMPITI

Art. 6 - Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
   a. dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
   b. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
   c. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
   d. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
   e. sostegno alla realtà della cooperazione che persegue obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
   f. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
   g. rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
   h. sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate
   i. riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
   j. promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.

3. Il Comune infine:
   - concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei strumenti che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;
   - garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
   - garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
   - attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
   - ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.

3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

Art. 8 - Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

CAPO 4° - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 9 – Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti adottati dagli organi di governo e da quelli di gestione.

Art. 10 – Regolamenti

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

Art. 12 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo generale.

2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dall'art. 42 del T.U. 267/2000, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente. Delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Inoltre, nell'esercizio della potestà regolamentare adotta i regolamenti di sua competenza.

3. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento.

4. Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

Art. 13 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina lo svolgimento della propria attività attraverso il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano ai sensi di legge. *(È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti addizionando i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età*.

3. La prima seduta del Consiglio neoeletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe.

5. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Entro 45 giorni dalla elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto del documento del capo dell'amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
7. Durante il mandato elettorale, il Consiglio può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 14 – Cessazione dei consiglieri per dimissione o decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di un consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; sono irrevocabili,

sono immediatamente efficaci dal momento che non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

2. Si ha decadenza dalla carica di consigliere:
   a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
   b. per mancato intervento senza causa giustificativa, a 3 sedute consecutive fra le quali sia compresa la seduta in cui si approva il bilancio o il rendiconto della gestione.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può avvenire anche su istanza di qualsiasi consigliere o elettore.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.

2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco ed al segretario. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16 – Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti la maggioranza e la minoranza consiliare e comunque con rappresentanza della minoranza all'interno di ogni singola commissione.

2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è stabilito dal Consiglio con riguardo alla natura ed all'entità dei compiti ad essa assegnati.

3. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire commissioni speciali di indagine, di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione. L'attività istituzionale di dette commissioni deve svolgersi in modo tale da assicurare l'effettivo coinvolgimento della minoranza. Tali Commissioni sono incaricate di svolgere indagini su fatti, problemi, accadimenti particolari e riferiscono al Consiglio Comunale sui risultati del lavoro svolto. Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni di indagine si fa espresso riferimento alle norme del presente statuto e a quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I Presidenti delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri designati dai gruppi consiliari d'opposizione.

Art. 17 – Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale direttamente rispondono.

3. Fatte salve le altre prerogative previste dalla legge e dal presente statuto, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Tale diritto si esercita sotto forma di emendamento e di altre proposte.

4. I consiglieri hanno, inoltre, diritto di richiesta di esame di argomenti da parte del Consiglio, nonché di proporre mozione, interrogazione e ogni altra istanza di sindacato ispettivo che esercitano nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del C.C. La risposta, da parte del Sindaco o degli assessori è obbligatoria e va fornita per iscritto, entro trenta giorni nonché, se richiesto espressamente, nel primo Consiglio utile.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. In merito a tali notizie acquisite i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.

7. Le ipotesi di incompatibilità e la misura dei gettoni di presenza ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 18- Sistema di votazione

1. Quando è prevista l'elezione dei rappresentanti comunali, con il sistema del voto limitato al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per l'elezione dei medesimi, si svolgono sulla base di un sistema a due liste, una recante i candidati espressi dalla maggioranza e l'altra recante i candidati espressi dalla minoranza. La votazione è eseguita a scrutinio segreto e in ciascun delle due liste risulteranno eletti, sino alla concorrenza del numero da eleggere, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è nominato Consigliere colui che abbia la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 19 - Numero legale e Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 20 - La Giunta Comunale – composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a quello fissato dalla legge in relazione alla classe demografica del Comune. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, due dei quali possono essere "esterni" in possesso di particolare competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, nel rispetto della rappresentanza di genere. La presenza di Assessori esterni non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.

2. Ad uno degli Assessori è attribuito la carica di Vicesindaco.

3. I requisiti di candidabilità eleggibilità ed incompatibilità degli assessori "esterni" saranno accertati mediante autocertificazione al momento dell'accettazione della nomina.

4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.

5. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

6. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto in sede di Consiglio.

Art. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.

3. Vengono attribuite alla competenza della Giunta:
   a. l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali;
   b. l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
   c. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;
   d. l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.

4. E' altresì di competenza della Giunta l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

Art. 22 - Pareri sulle proposte di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà essere espresso un parere anche dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 24 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione Comunale di cui possiede ed esercita la rappresentanza generale. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Dà impulso e coordina l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone la unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

2. Il Sindaco per l'esercizio delle proprie funzioni garantisce la presenza anche presso le sedi dei municipi di cui al successivo art. 30.

3. Il Sindaco, ferme restando le altre competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto sulla base e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio:
   a. tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;
   b. elabora il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale;
   c. esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
   d. sospende, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli responsabili dei settori allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;
   e. impartisce direttive ai fini di rendere coerente l'attività dell'Ente in funzione degli indirizzi programmatici;
   f. ha potere di delega ai singoli Assessori, al Segretario Comunale e ai responsabili dei

settori dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza istituzionale fermo restando il potere d'avocazione motivata in ogni caso in cui ritenga di provvedere direttamente;

g. svolge funzioni di coordinamento e di riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Nei casi di straordinaria necessità previsti dalla legislazione vigente, può modificare gli orari degli

   esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

h. promuove e conclude, sentita la Giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i. **attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;**
j. emana direttive e promuove conferenze di settore tra **dirigenti e incaricati di Elevata qualificazione** per l'esercizio delle funzioni comunali;
k. risolve eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordina e da impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
l. provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m. ha potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
n. convoca la G.C. e il C.C. e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
o. può stipulare gemellaggi e patti d'amicizia sulla base di deliberazioni consiliari.

4. Il Sindaco è interdetto a ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è esercitabile mediante l'istituto della delega ai soggetti individuati tra Segretario Comunale e Responsabili dei settori.

Art. 25 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche quale ufficiale di governo in caso di reggenza o di supplenza della carica.

Art. 26 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che

restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.

8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art.28 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio e al Segretario comunale, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 29- Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO 3° - I MUNICIPI

Art. 30 - Istituzione dei Municipi

1. Il Comune di Ventasso istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.

2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Ventasso e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

3. In considerazione del fatto che il Comune di Ventasso deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:
   - Municipio di Busana,
   - Municipio di Collagna;
   - Municipio di Ligonchio;
   - Municipio di Ramiseto.

Art. 31- Organi dei Municipi composizione ed elezione

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.

2. Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da n. 5 persone e sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.

3. Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio a maggioranza tra i propri componenti.

4. Le cariche di consigliere di Municipio sono a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.

5. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità del Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri di Municipio.

6. Sono altresì applicate ai Consiglieri di Municipio, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

7. I Presidenti di Municipio partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto per favorire il confronto e favorire scelte unitarie fra le varie comunità.

Art. 32 - Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.

2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio.

3. I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

4. I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio.

5. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti ed esercitano compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili.

6. Poteri, compiti e le funzioni dei Municipi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 33- Partecipazione nei Municipi

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

TITOLO 4°- FORME ASSOCIATIVE – PARTECIPAZIONE

Art. 34 – Associazionismo

1. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e della delimitazione degli ambiti ottimali, il Consiglio Comunale, costituisce, ed aderisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, a forme associative, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, attraverso una gestione associata dei medesimi.

2. La delega delle funzioni comunali nell'ambito di forme associative tra più Enti è eseguita mediante convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari nonché reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti intersoggettivi e inter-organici fra gli Enti coinvolti.

3. Il Comune partecipa con ogni forma di collaborazione organizzativa all'ordinamento degli uffici intercomunali prevedendo anche la costituzione di uffici sovracomunali, che operano con personale distaccato e/o comandato dagli Enti partecipanti all'accordo, oppure la delega in favore di uno degli enti partecipanti che opera in luogo e per conto di tutti.

4. Il Comune riconosce e valorizza le Pro Loco, le associazioni presenti sul territorio che in armonia con l'ordinamento statutario dell'Ente, perseguano fini sociali o promuovano lo sviluppo economico, culturale, turistico e civile della comunità.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina i requisiti occorrenti per il riconoscimento, con formale delibera della Giunta, delle forme associative di cui al comma 1 del presente articolo e disciplina le presenti forme di sostegno alle medesime ed alle loro attività.

Art. 35 - Unioni di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, può aderire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, ad Unioni di Comuni del proprio ambito territoriale con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 36 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Art. 37 – Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove e conclude accordi di programma con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici per il raggiungimento delle finalità e con le modalità computamente previste dalla normativa vigente. Egli è tenuto ad informarne tempestivamente il Consiglio.

2. Ove l'accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO 5° LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 38 - Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, per garantire la corretta gestione, l'imparzialità, la concorrenza.

Art. 39 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso e d'informazione rispetto alla realizzazione dell'azione amministrativa, in forme che consentano il pieno esplicarsi della loro capacità propositiva e la tutela di ogni loro diritto.

2. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

3. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 40 - Ruolo e diritti delle associazioni

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, in particolare:
   a. le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica e religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
   b. le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti sportivi e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

c. i consorzi agricoli o altre associazioni volte alla tutela o al miglioramento del patrimonio agricolo o zootecnico;
d. le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile,
e. le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione ei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A detti organismi è data la possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, in relazione a specifiche attività e compatibilmente alle disponibilità del momento.

Art. 41 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le associazioni possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa. In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscriverle all'o.d.g. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita.

2. E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 42 - Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.

3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.

4. Il Comune riconosce nella consultazione con la popolazione uno strumento essenziale per rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

Art.43 - Referendum Comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.

2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

3. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
   a. tributi locali e tariffe;
   b. espropriazioni per pubblica utilità;
   c. designazioni e nomine;
   d. provvedimenti inerenti il personale comunale;
   e. provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   f. il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   g. il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione;
   h. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
   i. gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
   j. le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni;
   k. piano strutturale comunale e relativi strumenti attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale.

4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
   a. incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
   b. non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti;
   c. riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 44 - Procedura ed effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

2. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

TITOLO 6° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 45 - Organizzazione generale dell'Ente

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
   - di funzionalità ed economicità di gestione;
   - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
   - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
   - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
   - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.

4. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per

l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei **dirigenti**, di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.

5. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè i Settori~~/Aree~~, come disposto nell'apposito regolamento.

6. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei **dirigenti** e dei responsabili degli uffici e dei servizi – **incaricati di Elevata Qualificazione** - nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 46 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha il Segretario comunale, che nel rispetto dei compiti espressamente assegnategli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 47– Vice- Segretario Comunale

1. Il comune ha un Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo.

2. Il Vice Segretario deve possedere gli stessi requisiti e titoli richiesti per l'accesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il Vice Segretario è nominato con decreto del Sindaco tra i **dirigenti** o funzionari dell'Ente

o ricorrendo a forme di collaborazione ed impiego sovracomunale.

Art. 48 - Gestione amministrativa

1. Ai **dirigenti** sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, **i dirigenti** in particolare:
   a. assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
   b. espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
   c. curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
   d. esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
   e. assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
   f. esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

2. Sono di competenza dei **dirigenti** gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

3. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, **i dirigenti** nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 49 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai **dirigenti** nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
   a. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
   b. l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti

definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
3. **I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.**

Art. 50 - Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei **dirigenti** non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. Tutti gli atti del Sindaco e dei **dirigenti** sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO 2° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 51 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.

2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l'attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente statuto.

Art 52 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia;
   b) in concessione a terzi;
   c) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

TITOLO 7° - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 - Principi e fini dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.

2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo statuto.

3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.

4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.

5. Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO 2° - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Art. 54 – Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e ove comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

4. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

Art. 55 - La stipulazione dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza

con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

Art. 56 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono pubblicate all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali così come le ordinanze sono immediatamente esecutive.

CAPO 3° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente, così come previsto dalla vigente normativa.

4. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

5. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi regolamenti.

Art. 58 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.

3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai **dirigenti** dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 59 - Regolamento di Contabilità

1. Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 60 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

TITOLO 8° - FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 – Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in

successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

3. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie che possono essere precedute da idonee forme di consultazione.
4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo statuto è a disposizione dei cittadini presso la Sede Comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 62 – Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 63 – Rinvio

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge in materia di ordinamento enti locali, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nell'apposita normativa di riferimento e alle leggi regionali in materia.

Art. 64 – Regolamenti

1. Il Comune può emanare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalle disposizioni statutarie.

2. I regolamenti, le cui disposizioni possono incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. I regolamenti non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge né derogare al principio della irretroattività.

4. Tranne diverse previsioni di legge, i regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E' invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale e per quello di contabilità.

5. Le nuove norme statutarie, ove contengano tutti gli elementi idonei ad assicurare immediata attuazione, entrano subito in vigore. In caso contrario l'entrata in vigore delle norme è differita al momento successivo all'approvazione del nuovo regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, attraverso le quali verranno introdotte le specifiche norme di attuazione necessarie.

6. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei

regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 65 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. La legislazione, in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa; l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il comune adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.

3. Il presente statuto è inserito nel sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 67 – Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del Comune di Ventasso, da fusione di precedenti comuni, le norme del presente Statuto si intendono vigenti per il tempo di due anni dalla loro adozione, decorsi i quali, in mancanza di espresse disposizioni del Consiglio comunale, diventano definitive. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il Comune di Ventasso.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente